



COMUNE DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE "BILANCIO E PARTECIPATE"

Oggetto: Definizione delle misure da adottare per il riequilibrio finanziario del Comune di Potenza, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- in data 28/02/2022 con Deliberazione n. 11 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- in data 28 maggio 2022 con Deliberazione n. 52 del Consiglio comunale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Potenza per il periodo 2022-2041, ai sensi dell'articolo 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, trasmesso alla Direzione centrale per la Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata con nota prot. n. 47591 del 6 giugno 2022;

Considerato che la situazione finanziaria del Comune di Potenza è stata ampiamente descritta nel Rendiconto di gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione consiliare n. 47 del 28 maggio 2022;

Rilevato che la gravissima situazione finanziaria in cui versa il Comune di Potenza è sinteticamente di seguito riepilogata:

A. l'attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente discende, essenzialmente, dalle palesate criticità derivanti dal dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 103 del 20/11/2014 e dalla successiva approvazione del Rendiconto della gestione liquidatoria da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), depositato in data 4 gennaio 2021.

Dal Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, emergeva un risultato di amministrazione negativo di euro 112.236.219,87, composto da euro 25.845.416,59, quale squilibrio dell'esercizio 2014, da ripianare nelle annualità contemplate dall'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del TUEL, e da euro 86.390.803,28 quale quota di disavanzo derivante dalle operazioni di chiusura e riferita alla gestione maturata al 31/12/2013 di competenza dell'OSL.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Il Comune, dopo la dichiarazione di dissesto, per poter ripartire libero da vincoli e debiti, ha dovuto estrapolare dal proprio bilancio tutto ciò che concerneva il pregresso, per cui il disavanzo riveniente dalla gestione e dallo stralcio dei residui (disaccertamenti e disimpegni) non avrebbe dovuto avere riflessi sui bilanci successivi, pur determinando un risultato di amministrazione negativo. Tale risultato doveva essere preso in considerazione unicamente per la quota relativa alla competenza dell'anno 2014, così come è stato fatto nell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, riportando all'anno 2015 solamente lo squilibrio di competenza 2014.

Nel caso specifico del Comune di Potenza, diversamente da altri enti dissestati, l'importo dei residui attivi ante 2014 trasferiti all'OSL era notevolmente superiore a quello dei residui passivi ante 2014 trasferiti all'OSL, quindi, si configurava un disavanzo che, se non "disapplicato", avrebbe vanificato l'operato amministrativo teso al raggiungimento dell'equilibrio previsto a fine 2017.

Lo squilibrio già citato di circa 26 milioni di euro, che ha impedito l'approvazione del Bilancio di previsione 2014-2016 e che ha portato l'Ente, tra le altre cause, alla dichiarazione del dissesto finanziario, è quello posto alla base dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato (approvato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 241723 del 23/12/2015), perché di competenza dell'Ente. Pertanto, dal 2014 al 2021, l'Ente ha applicato annualmente, in fase di rendiconto, il "correttivo" del risultato di amministrazione pari ad euro 86.390.803,28 quale quota di disavanzo derivante dalla gestione degli anni precedenti al 2014 e, pertanto, di competenza dell'OSL (costituente la cd. *"frattura tra il passato e il futuro"*).

Questa "disapplicazione" extra-contabile, a seguito della chiusura delle attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, avvenuta, come già detto, in data 04/01/2021 con l'approvazione del rendiconto della gestione, non è stata più riproposta in sede di approvazione del Rendiconto della gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021.

E' appena il caso di rilevare che il Comune di Potenza non è rientrato tra gli enti beneficiari del contributo statale 2021 ex art. 52, c. 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n.106, da utilizzarsi in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni per il ripiano del maggior disavanzo generatosi al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente per effetto della ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità in ragione di un miglioramento del disavanzo rispetto a quello "di partenza" del 2014: infatti, il disavanzo complessivo del 2014, pari ad euro 112.236.219,87 (comprensivo della quota a carico dell'Ente - € 25.845.416,59 - e della quota riveniente dagli anni precedenti pari a € 86.390.803,28) è passato negli anni dal 2015 al 2020 da € 112.236.219,87 ad € 79.874.183,62 per effetto della gestione intrapresa a seguito del dissesto (revisione dei contratti, ottimizzazione delle entrate, compressione delle spese, prepensionamenti, etc.). Fermo restando, quindi, l'importo cristallizzato al 31/12/2013 - € 86.390.803,28, la gestione post dissesto ha determinato, anno per anno, un miglioramento del risultato di amministrazione negativo che, nell'anno 2021, risultava pari alla differenza tra € 86.390.803,28 ed € 79.874.183,62, cioè pari ad € 6.516.619,66.

B. utilizzo dei fondi di cassa vincolati per il pagamento di spese indifferibili;

C. presenza di contenziosi che espongono l'Ente ad un significativo rischio di soccombenza, giusta nota a firma del Dirigente dell'Unità di Staff "Avvocatura", acquisita al Prt. G. 0040234 dell'11/05/2022, cui si aggiungono le attestazioni alla data del 30 aprile 2022 dei Dirigenti delle Unità di Direzione comunali circa l'esistenza di debiti fuori bilancio;

D. lentezza e difficoltà nel realizzo delle entrate di competenza comunale, in modo particolare dei residui attivi, che comportano un notevole aumento degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché un ritardo nei pagamenti;

E. una considerevole rata per mutui e prestiti contratti nel passato che nel 2022 ammonta ad € 12.840.322,44, già rideterminata in diminuzione per effetto della rinegoziazione autorizzata con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 26/02/2022 (risparmio di spesa a carico del Bilancio 2022 pari ad euro 261.338,25 e a carico dei bilanci successivi di complessivi euro 549.158,51 per ciascuna annualità a partire dall'esercizio 2023, secondo i piani di ammortamento cosiddetti alla "francese" a rate costanti ed a tasso fisso);

Preso atto che, sulla base della ricognizione delle posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive effettuata dagli Uffici comunali, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli da riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, risulta essere il seguente:

(a) debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio comunale e finanziati con gli ordinari mezzi di bilancio per un importo pari ad euro 1.606.587,22 (anni 2020-2021-2022)

(b) debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento da parte del Consiglio comunale, già finanziati con gli ordinari mezzi di bilancio, per un importo pari ad euro 71.955,90;

(c) debiti fuori bilancio per cui non è stata avviata la procedura di riconoscimento da parte del Consiglio comunale e la cui copertura finanziaria è prevista nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dall'apposito accantonamento nel Fondo per le passività potenziali importo pari ad € 1.257.490,27;

(d) attestazioni di debiti fuori bilancio per i quali sono in corso le verifiche di accertamento della legittimità – importo pari ad € 388.691,87;

Preso atto che, in base all'art. 243-bis, comma 8 del TUEL, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente – al riguardo, il Consiglio comunale ha approvato, con Deliberazione consiliare n. 48 del 28/05/2022, la maggiorazione IMU ex comma 755 L. 160/2019 in relazione agli immobili categoria D, alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2 – al riguardo, su sollecitazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la Giunta ha approvato le nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi in data 29 luglio 2022;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione – al riguardo, il Comune di Potenza ha proceduto con più attente e incisive operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 26/04/2022;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati

dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Preso atto che si è ritenuto di non ricorrere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012, in quanto la Regione Basilicata con legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 "Legge di Stabilità regionale 2022" - pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 22 (Speciale) del 31 maggio 2022 - ha concesso al Comune di Potenza un contributo straordinario una tantum, impiegato, in quota parte, precisamente per € 13.760.467,21, per concorrere al ripiano del disavanzo di amministrazione come determinato al 31/12/2021;

Considerato che sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano determinare un risultato di amministrazione distorto o non corretto, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'Ente;

Considerato, altresì, che in tale ottica, anche nella redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate, considerando solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano – in particolare si rileva che:

- dal 1° gennaio 2026 e per gli anni a seguire, il Comune di Potenza beneficerà di una minore spesa riferita all'estinzione del prestito obbligazionario BOC per euro 5.832.264,29, importo questo relativo all'ultima rata annua in scadenza al 2025;

- nel triennio 2025-2027 il Comune di Potenza registrerà una minore spesa del personale per effetto dei collocamenti a riposo pari a circa € 2.635.669,98: di questo importo, il 20% circa sarà destinato, a regime, per concorrere al ripiano del disavanzo di amministrazione come determinato al 31/12/2021, destinando il restante 80% al soddisfacimento dei piani di fabbisogno del personale;

Considerato, inoltre, che per il raggiungimento e consolidamento degli equilibri di bilancio il Comune di Potenza attiverà, per la parte corrente del bilancio, misure di riorganizzazione per incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, pur dovendo essere consapevoli che il Bilancio del Comune di Potenza – dati del Rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario 2021 – fa registrare le seguenti spese correnti rigide, non comprimibili, sul totale delle spese di bilancio, pari ad € 62.806.322,29 (dato al netto delle partite di giro e delle chiusure delle anticipazioni ricevute dall'Istituto Tesoriere):

- 14.856.998,15 € - spesa riferita al personale dell'Ente
- 13.142.566,05 € - spesa riferita al rimborso dei prestiti (quota capitale + interessi)
- 16.262.176,39 € - spesa per acquisizione di beni e servizi

dati che mostrano la assoluta rigidità di bilancio comunale;

Preso atto che con decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) sono state introdotte (articolo 43) "Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard", come di seguito integralmente riportate:

- <<1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane ((per le quali è in corso l'applicazione della procedura)) di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, ((nello stato di previsione del Ministero)) dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato ((e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022)), ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, ((entro il 15 ottobre 2022)), possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere ((, in tutto o in parte, le misure)) di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. ((Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero)).
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati ((entro il 31 luglio 2022)), da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. ((Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria)). Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare ((,)) individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. ((Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022)). Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.



5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione ((delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo)).

((5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo)).

6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al ((30 giugno 2022)), che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento ((dell'obiettivo intermedio)) nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (MIC1-119) e per le province e le città metropolitane (MIC1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. >>;

Dato atto che il Comune di Potenza ha registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite pari ad € 1.220,94, sulla base del risultato di amministrazione rilevato nel Rendiconto di gestione del Bilancio per l'anno 2020 – pari ad € 79.874.183,62 su una popolazione residente pari a 65.420 abitanti;

Preso atto, pertanto, che, ai sensi del comma 2 del sopra riportato articolo 43 della legge 91/2022, il Comune di Potenza rientra nei comuni capoluogo di provincia che, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021;

Visto l'articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021, che testualmente si riporta:

<<L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;

e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione è tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale;

g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;

h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.>>;

Rilevato che la norma, nel definire le diverse azioni possibili, prevede che le stessa possano essere attuate tutte o in parte, secondo quanto definito per ciascun Comune nell'ambito dell'accordo medesimo, consentendo altresì l'individuazione di ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, identificati in piena autonomia dall'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'analisi delle diverse possibili azioni di intervento, così come delineato e proposto con la Deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 29 luglio 2022, definendo le misure cui l'accordo dovrà uniformarsi, secondo quanto previsto dal suddetto comma 572, come dettagliate nell'Allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visti/e:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- legge 15 luglio 2022, n. 91;

- lo Statuto del Comune di Potenza;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

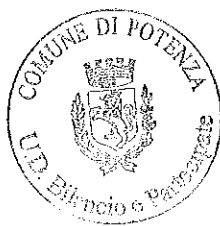
- 1) di approvare la definizione delle misure, come esposte nell'Allegato 1), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'accordo ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
- 2) di dare atto che l'Amministrazione darà attuazione agli interventi organizzativi richiamati nell'Allegato 1), soltanto in funzione del perfezionamento del precitato accordo con il Governo;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione di Consiglio comunale dovrà essere inviata, a cura della Segreteria generale, entro il 15 agosto 2022, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale;

Infine, con separata votazione

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dovuta alla scadenza del termine per la trasmissione della stessa al Ministero.

Potenza, 04 agosto 2022

Il Dirigente
(Dr. Vito Di Lascio)



L'Assessore
(Avv. Gianmarco Blasi)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Oggetto: Definizione delle misure da adottare per il riequilibrio finanziario del Comune di Potenza, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

Potenza, 04 agosto 2022



Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza, 04 agosto 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio





COMUNE DI POTENZA
UNITA' DI DIREZIONE "BILANCIO E PARTECIPATE"

ALLEGATO 1)

Deliberazione di Consiglio comunale

Oggetto: "Definizione delle misure da adottare per il riequilibrio finanziario del Comune di Potenza, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50."

Analisi delle diverse possibili azioni di intervento, così come da Deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 29 luglio 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021:

a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero

In merito a tale previsione della norma si definisce quale linea di indirizzo la possibilità dell'incremento dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, secondo la seguente ipotesi:

- per i redditi superiori a 50.000,00 euro l'anno con un aumento percentuale per classe non superiore allo 0,2%, con un incremento del gettito medio annuo stimato in circa euro 167.000,00;

Le risorse rivenienti dall'eventuale aumento dell'addizionale IRPEF saranno destinate alla riduzione del disavanzo, in aggiunta a quanto già previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) approvato dal Consiglio comunale in data 28 maggio 2022 con Deliberazione n. 52.

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati

L'importo delle entrate patrimoniali del Comune risulta determinato per la maggior parte:

- dall'applicazione di canoni di concessione già definiti in sede di gara ad evidenza pubblica;
- da canoni di locazione riferiti ad alloggi sociali o canoni enfiteutici stabiliti dalla legislazione regionale;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- da proventi per alienazioni che, oltre ad essere connotati dall'alea insita nella natura stessa delle operazioni di alienazione, per regolamento sono già stimati a valore di mercato;
- da altre entrate minori per le quali ad incremento, anche notevole delle stesse, non conseguirebbe una significativa incidenza sulla generale economia delle entrate di bilancio (legna secca, fida pascolo).

Pertanto, non ritenendo possibile individuare significativi margini di potenziamento di queste tipologie di entrate, si esclude l'inserimento di tale azione nell'accordo. Il Piano di alienazione e valorizzazione è stato già adottato e contemplato nel PRFP.

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili.

Relativamente al punto 1) viene fornito atto di indirizzo al Dirigente responsabile dell'U.D. Bilancio e Partecipate, per le entrate di competenza della stessa U.D., affinché siano individuate le modalità di scelta del soggetto terzo, compresa l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui affidare detti carichi nel rispetto delle procedure di legge ritenute più opportune, compreso l'affidamento diretto o a seguito di procedura negoziata tra più operatori, che rendano possibile l'attivazione di tale misura, mediante l'attribuzione di tutte o soltanto parte dei crediti maturati ed esigibili rientranti nelle condizioni e nei parametri previsti dalla norma in parola. A tal fine, considerata anche la condizione speciale prevista per i primi due anni dall'accordo, possono rientrare nell'affidamento anche i crediti maturati ed esigibili meno recenti, sempre secondo le valutazioni tecniche ritenute più opportune.

Con riferimento al punto 2) si demanda sempre al Dirigente responsabile dell'U.D. Bilancio e Partecipate, per le entrate di competenza della stessa U.D., previa verifica dello stato delle dilazioni in corso, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'introduzione della disposizione normativa secondaria che possa assicurare un effettivo incremento della riscossione delle entrate ovvero se la modifica possa determinare un peggioramento delle possibilità effettive di recupero delle entrate, come nel caso di carichi eccessivi che potrebbero divenire inesigibili a causa della minore durata della dilazione concedibile, tenuto anche conto dello stato generale dell'economia.

Su di un piano diverso, si pone la possibilità di determinare un incremento delle entrate, anche sotto il profilo della riduzione dei tempi di recupero, favorendo alcuni istituti come l'accertamento con adesione o il ravvedimento operoso, per le annualità non ancora oggetto di avviso formale di contestazione, mediante il potenziamento della formazione e del personale addetto allo sportello.

d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;

Considerando che nella Missione 1 ricomprese le spese per il personale, per il funzionamento del Servizio Ragioneria e i costi per gli Organi istituzionali, si ritiene che la riduzione richiesta dalla lett. d) del comma 572 non possa essere attuata per questa Amministrazione e, quindi, si esclude l'inserimento di tale azione nell'accordo.

e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

Dato atto che l'Amministrazione ha già dato corso, negli anni precedenti, pressoché completamente alle misure di razionalizzazione previste dai piani di ricognizione delle partecipazioni societarie non si prevedono ulteriori significative risparmi di spesa e/o maggiori entrate derivanti da tali misure. Si rinvia a quanto già stabilito con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 29/12/2021. La misura viene pertanto esclusa dall'accordo.

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale;

È già all'attenzione dell'Amministrazione una proposta di modifica del macromodello del Comune di Potenza, caratterizzata da una razionalizzazione degli uffici che porterà alla eliminazione di duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni e a un rafforzamento delle strutture direttamente coinvolte nella gestione dei fondi PNRR. In merito alla riduzione della dotazione organica, come più volte evidenziato da pressoché tutti i responsabili dei servizi e come risulta dal rapporto dipendenti/popolazione, notevolmente al di sotto di quello previsto dal D.M. 18 novembre 2020,



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

L'organico del Comune di Potenza è attualmente sottodimensionato e una ulteriore riduzione del personale renderebbe impossibile assicurare la regolare erogazione dei servizi istituzionali. Riguardo al fondo risorse decentrate, la vigente normativa prevede il suo incremento in caso di aumento del personale, ma non la sua riduzione in caso di riduzione della dotazione organica. Inoltre, il fondo del Comune è attualmente costituito solamente da risorse c.d "stabili", la cui entità è determinata direttamente dalle disposizioni contrattuali, senza che ci sia la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere a una sua riduzione. Pertanto, allo stato, non è possibile ipotizzare misure volte alla riduzione della dotazione organica e delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale

g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;

A partire dal 2015, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del 20/11/2014, l'Amministrazione ha fortemente ridotto i contratti di locazione passiva, registrando alla data odierna una sola locazione per la quale viene corrisposto all'ATER l'importo annuo di euro 3.272,00. La misura viene, pertanto, esclusa dall'accordo.

h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

Nel periodo 2022/2026 la Città si impegna a realizzare gli investimenti sulla base delle risorse che verranno assegnate attraverso il PNRR, il fondo complementare e gli altri fondi nazionali ed europei. Considerando il livello di indebitamento e l'obiettivo primario di riduzione del debito e del disavanzo di amministrazione, appare di difficile attuazione garantire ulteriori interventi con risorse proprie dell'Ente.

i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

Graduale riduzione del debito da finanziamento.

Considerato il livello di indebitamento, l'Ente si impegna a ridurre, per ciascun esercizio il debito residuo al 31/12, mediante il pagamento delle quote di capitale annue, e proseguendo l'azione già intrapresa dal 2013, di non generare nuovo indebitamento.

